



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

Affissa all'Albo Pretorio il 16/06/2015

Repertorio n. _____

Il Messo Comunale

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

Numero 40 del 08/06/2015

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2015 - CONFERMA.**

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di Giugno alle ore 15:30 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 11556 del 01.06.2015.

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

CANOCCHI PAOLO	P	BORGARELLI FULVIA	P
BARGI ANGELA	P	LEGNAIOLI CRISTIANA	A
MACINI MARZIA	P	BUCALOSSI MIRIANA	P
BERTI FILIPPO	P	DE MARCO FILOMENA	P
NENCINI PIETRO	P	NARDI STEFANO	P
VANNINI TOMMASO	P	RABAZZI GIANNI	P
LUISE SIMONE	P	BIANCUCCI KETI	A
CALAMASSI FABIO	P	GALGANI ROBERTO	P
NENCINI FRANCESCO	P		

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:

ANDREUCCI LODOVICO , CIANI PAOLA , GALGANI ALBERTO , MORETTI MICHELA.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. CAPALBO DOTT. ANGELO, Segretario.

Presiede la Sig.ra DE MARCO FILOMENA, Consigliera.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 15, tra Consiglieri e Sindaco su 16 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze e' ridotta allo 0,4% , che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

CONSIDERATO che dal 2014, con la sopra citata Legge di stabilità n. 147/2013, nella riscrittura del comma 2, art. 13 del D.L. n. 201/2011, e' stato definitivamente stabilito che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

VISTO l'art. 9 comma 1 del vigente Regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale IUC, che al Capo I contiene il Regolamento IMU, e l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- 3) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 4) l'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, che stabilisce che, dal 01.01.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione delle imposte comunali in misura ridotta, una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE, pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO l'art. 9 del regolamento comunale IUC al capo primo IMU, in cui si stabilisce che "Dall'anno 2015 si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale..”, secondo le condizioni ivi previste;

VISTA la Legge n. 190 del 23.12.2014 - Legge di Stabilità 2015 - ;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 11.07.2014, con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2014;

VISTO il D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale vengono apportate modifiche alla disciplina contenuta nella Legge di Stabilità 2014;

VISTO l'art. 22 della Legge 23.06.2014, di conversione con modifiche del D.L. n. 66/2014, il Decreto Interministeriale del 28.11.2014, nonché il D.L. 16.12.2014 n. 185 in materia di tassazione di terreni agricoli;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui sopra, occorre determinare le aliquote confermando quelle del 2014 e più precisamente:

- Aliquota ordinaria nella misura del		1,06 per cento
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:		
1	Abitazione principale dei soggetti residenti in unità immobiliari di categoria catastale A/1 A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo a) Tale aliquota si applica anche alle: a- unità immobiliari, sempre di categoria catastale A/1 A/8 A/9, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate. <i>A tale scopo risulta necessario inoltrare dichiarazione dell'imposta da far pervenire al Comune di Colle di Val D'Elsa nei termini di legge, indicante gli immobili oggetto di agevolazione.</i>	0,50 per cento
2	Detta aliquota si applica alle unità Immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato e relative pertinenze, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998. <i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dovrà essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta.</i>	0,95 per cento
3	Terreni agricoli	0,76 per cento

RITENUTO, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alla lettera a) e che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di idonea dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Colle di Val D'Elsa entro il termine previsto per legge, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione;

CONSIDERATO che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio, così come disposto dall'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997;

DATO ATTO che la competenza a deliberare le aliquote dell'IMU, così come anche quelle della TASI e della TARI e' del Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e dall'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

VISTO l'art. 172 lett. e della Legge n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene stabilito che " le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,..."sono allegati al Bilancio di Previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l'anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno, sotto elencati, che hanno differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle seguenti date:

- Decreto del 24 dicembre 2014: differimento al 31 marzo 2015,
- Decreto del 16 marzo 2015: dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

- Decreto del 13 maggio 2015: differimento al 30.07.2015.

VISTO l'art. 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35, in cui, si sostituisce il comma 13 bis del Decreto n. 201/2011 con la disposizione per cui a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del disposto dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali- , il parere favorevole del Responsabile Area 4 Servizi Finanziari e Gestione risorse umane, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 15 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco e n. 11 votanti, si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 10;
- voti contrari: n. 1 (Galgani);
- Consiglieri astenuti n. 4;

DELIBERA

1. attese le premesse di stabilire le seguenti misure di aliquota e detrazione d'imposta ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a valere per l'anno 2015, confermando le aliquote già deliberate per l'anno 2014 e determinando le aliquote per i terreni agricoli nella seguente misura:

- Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 per cento
--	-------------------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti in unità immobiliari classificate A/1, A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,50 per cento
a)	Detta aliquota si applica anche alle: unità immobiliari, sempre di categoria catastale A/1 A/8 A/9, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate. <i>A tale scopo e' necessario</i>	

	<i>inoltrare dichiarazione dell'imposta da far pervenire nei termini di legge, indicante gli immobili oggetto di agevolazione.</i>	
2)	Detta aliquota si applica alle unità Immobiliari ad uso abitativo, locate a canone concordato, e relative pertinenze, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998. <i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dovrà essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione, entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta.</i>	0,95 per cento
3)	Terreni agricoli	0,76 per cento

2. di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alla lettera a);
3. di dare atto altresì:
 - che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
 - di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", disporre stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune entro i termini previsti dalla legge, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inviare la stessa in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

5. con votazione separata e con esito invariato – n. 10 voti favorevoli, n. 1 voti contrari (Galgani) e n. 4 Consiglieri astenuti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-

Letto e sottoscritto

LA PRESIDENTE
F.to DOTT.SSA FILOMENA DE MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la sujestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 16/06/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D'Elsa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, li 16/06/2015



IL SEGRETARIO GENERALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Colle di Val D'Elsa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE